

***Risposta n. 284***

***OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trattamento fiscale applicabile ai contributi facoltativi versati ad un ente previdenziale lussemburghese da parte di un contribuente fiscalmente residente in Italia – Articolo 10, comma 1, lett. e) del TUIR***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Istante rappresenta di aver esercitato ininterrottamente un'attività di lavoro dipendente in Lussemburgo dal 1° dicembre 1989 al 31 gennaio 2002 versando i relativi contributi previdenziali alla *Casse Nationale d'Assurance Pension* (di seguito CNAP) fino al momento in cui si è trasferita con la famiglia in Svizzera.

La Contribuente, nel precisare che, successivamente, non ha più lavorato e che attualmente percepisce esclusivamente redditi da locazione di immobili, evidenzia che, sulla base della vigente normativa lussemburghese, l'ente previdenziale estero in questione le ha riconosciuto l'anzianità relativa al periodo di studi, non coperti da contribuzione obbligatoria, dal compimento del diciottesimo anno fino al conseguimento della laurea, senza richiedere il versamento di oneri contributivi.

Inoltre, dietro richiesta dell'Istante, la CNAP ha autorizzato il riscatto oneroso per il periodo dal 1° aprile 2002 al 30 aprile 2018, con la possibilità di ripartire il relativo importo di 62.000 euro in tre annualità, maggiorato degli interessi al tasso del 4 per cento annuo, e la prosecuzione volontaria della

contribuzione per il periodo successivo fino al compimento del sessantesimo anno di età, versando ogni mese un importo pari a circa 100 euro.

Considerato che il rapporto intrattenuto con la CNAP rappresenta la sua unica posizione previdenziale e che, ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione stipulata tra Italia e Lussemburgo, la pensione che andrà a percepire sarà assoggettata ad imposizione in Italia (suo paese di residenza dal luglio del 2009), l'Istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo, in base a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, sia la rata annuale dei contributi da riscatto dei periodi pregressi (compresa la quota parte relativa agli interessi), sia i contributi volontari che saranno versati alla CNAP fino alla maturazione del diritto alla sua pensione.

#### **SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che nonostante l'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR non contempli espressamente la deducibilità di contributi versati ad enti previdenziali esteri, a differenza di quanto, invece, previsto dalla successiva lettera *e-bis*) del medesimo articolo 10, comma 1, del TUIR (relativa ai contributi versati a forme pensionistiche complementari), siano da ritenersi comunque deducibili dal reddito sia la rata annuale dei contributi da riscatto dei periodi pregressi (compresa la quota parte relativa agli interessi), sia i contributi volontari che saranno versati alla CNAP fino alla maturazione del diritto alla sua pensione.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) prevede che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, *“i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati*

*facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.*

L'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, ha, infatti, parificato il beneficio fiscale previsto per i contributi previdenziali facoltativi a quelli obbligatori, eliminando la previsione dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del TUIR, che prevedeva la detrazione del 19% da calcolare su un importo non superiore a lire 2.500.000 (euro 1.291,14), ed inserendo nella lettera e) dell'articolo 10, comma 1, del TUIR una nuova previsione, in base alla quale, è consentita l'integrale deduzione dal reddito ai fini IRPEF dei contributi previdenziali versati facoltativamente all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Come chiarito dalla Circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 sono compresi tra i contributi versati facoltativamente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.

I contributi obbligatori e facoltativi versati alle forme pensionistiche obbligatorie possono, pertanto, essere dedotti fino a capienza del reddito complessivo.

Al riguardo, si precisa che il Ministero delle Finanze, con Circolare 326/E del 23 dicembre 1997, al punto 2.2.1, ha espressamente chiarito che “... tenuto conto che il legislatore ha fissato la disciplina dei contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza a una disposizione di legge da quelli che, invece, tali non sono, si deve ritenere che sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o "facoltativi", siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia”.

Tuttavia, tale requisito non appare soddisfatto nel caso rappresentato, in quanto sulla base di quanto dichiarato dalla contribuente nell'istanza, le somme e i valori cui i contributi si riferiscono, ossia quelli derivanti dal rapporto di lavoro

subordinato che ha determinato l'apertura della posizione previdenziale presso l'ente pensionistico lussemburghese, non sono stati assoggettati a tassazione in Italia, in quanto nel periodo in cui la contribuente prestava la propria attività lavorativa in Lussemburgo risultata fiscalmente non residente in Italia.

Si ritiene, dunque, che i contributi volontari in argomento versati dall'Istante all'ente previdenziale lussemburghese non possano essere dedotti dal reddito complessivo della contribuente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*